

ACCORDO**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele***A. Lettera della Comunità europea*

Signor ...,

mi prego fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra («accordo di associazione») in vigore dal 1° giugno 2000, nel quale si precisa che la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle parti.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, nel quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2000 la Comunità e Israele esaminino la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001 per una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto quanto segue:

- 1) Il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione e relativi allegati, sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati, riportati negli allegati I e II al presente scambio di lettere.
- 2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea («la Comunità») e Israele relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato.
- 3) La dichiarazione congiunta sulle piante vive e sui prodotti floricoli e orticoli riportata nell'allegato III al presente scambio di lettere è inserita nell'accordo di associazione.
- 4) Per quanto riguarda gli oli alimentari di cui alle voci SA 1507, 1512 e 1514, Israele avvierà le necessarie procedure legislative interne per estendere le preferenze comunitarie alla percentuale che sarà decisa dal Knesset in esito alle discussioni in corso.
- 5) A decorrere dal 1° gennaio 2007 la Comunità e lo Stato di Israele esamineranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e lo Stato di Israele dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 conformemente all'obiettivo stabilito all'articolo 11 dell'accordo di associazione.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO I

PROTOCOLLO N. 1**relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele**

1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «a».
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna «a» e nella colonna «c» si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia nel caso dei prodotti corrispondenti ai codici 0207, 0404 10, 0709 90 60, 2204 21 e 2209 le riduzioni dei dazi si applicano anche al dazio doganale specifico.
c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna «b».
d) Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna «c».
3. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d».

Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna «c».

4. Come indicato alla colonna «e», per alcuni prodotti per i quali non è stato fissato né un contingente né un quantitativo di riferimento la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 3 se, sulla base del riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, constata che il volume delle importazioni di uno o più prodotti rischia di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato ad un contingente tariffario nelle condizioni indicate al paragrafo 3, per i quantitativi importati eccedenti i contingenti il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna «c».
5. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. Per tutti i prodotti elencati nell'allegato i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento saranno oggetto di un aumento, tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
0207 25	Tacchini e tacchine, interi, congelati	100	1 400	0		
0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati					
0207 27 30/40/50/60/70	Pezzi di tacchino non disossati, congelati					
ex 0207 32	Carni di anatre e di oche, intere, fresche o refrigerate	100	500	0		
ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate					
ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate					
ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate					
0207 34 10	Fegati grassi di oche, freschi o refrigerati	100	—	0		
0404 10	Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	800	0		
0601 0602	Bulbi e affini e altre piante vive	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	100	19 500	0		
0603 10 80	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi dal 1° novembre al 15 aprile	100	7 000	0		
0603 90 00	Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	100	0		
ex 0604 10 90	Muschi e licheni, esclusi i licheni delle renne, freschi	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
0604 91	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi					
0604 99 10	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, semplicemente essiccati					
ex 0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo, fresche o refrigerate	100	30 000	0		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	100	9 000 per i pomodori ciliegia (*) + 1 000 per gli altri	0		
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	100	1 500	0		
0703 10 11	Cipolle da semina, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio	100	1 500	0		
0703 10 19	Altre cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio					
ex 0709 90 90	Cipollaccio (Muscaria comosum), fresco o refrigerato, dal 15 febbraio al 15 maggio					
ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 marzo	100	1 250	0		
0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate, dal 1° novembre al 31 marzo	100	336	0		
ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	6 832	40		
0706 90 90	Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate	100	2 000	0		
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 aprile	100	—	60	1 440	
0709 40 00	Sedano (Apium graveolens, var. dulce), fresco o refrigerato, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	13 000	50		
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	100	15 000	40		
ex 0709 90 60	Granturco dolce, fresco	100	1 500	0		
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre alla fine di febbraio	100	—	60		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0709 90 90	Altri ortaggi o legumi freschi o refrigerati, escluso il cipollaccio (Muscaria comosum)	100	2 000	0		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 0710 80 59	Frutta del genere Capsicum, dal 15 novembre al 30 aprile	100	—	30		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
0711 90 50	Cipolle temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	300	0		
0712 90 30	Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	100	700	0		
2002 90 91 2002 90 99	Polvere di pomodoro con un tenore di estratto secco superiore al 30 % in peso, preparata o conservata ma non nell'aceto o nell'acido acetico					
0712 90 50	Carote secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	100	100	0		
0712 90 90	Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati					
0910 40 19	Timo tritato o polverizzato					
0910 40 90	Foglie di alloro					
0910 91 90	Miscugli di vari tipi di spezie tritati o polverizzati					
0910 99 99	Altre spezie tritate o polverizzate					
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
0804 40 00	Avocadi, freschi o secchi	100	—	80	37 200	
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi	100	—	40		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0805 10	Arance, fresche	100	200 000 (**)	60		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	100	21 000	60		
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi dal 15 marzo al 30 settembre	100	14 000	60		
ex 0805 40 00	Pompelmi, freschi	100	—	80		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0805 50 10	Limoni, freschi	100	7 700	40		
ex 0805 50 90	Limette, fresche	100	1 000	0		
ex 0805 90 00	Kumquat	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
0806 10 10	Uve da tavola, fresche dal 15 maggio al 20 luglio	100	—	0		
0807 11 00	Cocomeri, freschi dal 1° aprile al 15 giugno	100	9 400	50		
0807 19 00	Altri meloni freschi, dal 15 settembre al 31 maggio	100	11 400	50		
0810 10 00	Fragole fresche, dal 1° novembre al 31 marzo	100	2 600	60		
0810 50 00	Kiwi, freschi, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	—	0	240	
0810 90 95	Altre frutta fresche	100	500	0		
ex 0810 90 95	Melagrane, fresche Cachi freschi, dal 1° novembre al 31 luglio	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Spicchi di pompelmo, congelati	80	—	0		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 0811 90 95	Datteri congelati	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0811 90 95	Spicchi di pompelmo, congelati	100	—	80		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0812 90 20	Arance, triturate, temporaneamente conservate	100	10 000	80		
ex 0812 90 99	Altri agrumi, triturati, temporaneamente conservati	100	—	80	1 320	
0904 12 00	Pepe, tritato o polverizzato	100	—	80		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
0904 20 10	Peperoni, non tritati né polverizzati	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
0904 20 30	Altre frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta, non tritate né polverizzate, dal 15 novembre al 30 aprile	100	—	30		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
0904 20 90	Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta, tritate o polverizzate					
0910 40 13	Timo, non tritato né polverizzato (escluso il serpillio)	100	200	0		
1302 20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	100		25		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
1602 31	Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di tacchino	100	2 250	0		
2001 10 00	Cetrioli e cetriolini preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100	200	0		
2001 90 20	Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, dal 15 novembre al 30 aprile	100	—	30		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 2001 90 93 ex 2001 90 96	Cipolline aventi diametro inferiore a 30 mm e okra, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
2002 10 10	Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100	3 500	30		
ex 2004 90 98	Sedano rapa, escluso quello in miscugli, preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato	100	—	30		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 2004 90 98	Carote preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, esclusi i prodotti della voce 2006	100	2 000	0		
ex 0710 80 95	Carote, anche cotte, in acqua o al vapore, congelate					
ex 2005 10 00 ex 2005 90 80	Sedano rapa, cavoli (esclusi i cavolfiori), gombi, okra, esclusi quelli in miscugli	100	—	30		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
2005 90 10	Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, dal 15 novembre al 30 aprile	100	—	30		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
2005 90 80	Altri ortaggi o legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100	1 300	0		
2008 11 92 2008 11 94	Arachidi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	100	—	0		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
2008 30 51 2008 30 71	Segmenti di pompelmi e di pomeli	100	—	80	16 440	

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 2008 30 55	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, triturati	100	—	80		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 2008 30 59	Arance e limoni triturati Pompelmi, esclusi i segmenti					
ex 2008 30 59	Segmenti di arance	100	1 000	0		
ex 2008 30 59	Arance, esclusi i segmenti di arance e le arance triturate	100	1 000	0		
ex 2008 30 75	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, triturati	100	—	80		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 2008 30 79	Pompelmi, esclusi i segmenti di pompelmi	100		80	2 400	
ex 2008 30 79	Arance e limoni triturati	100	—	80		
ex 2008 30 90	Pompelmo Polpa di agrumi, Agrumi triturati	100	—	80	8 480	
ex 2008 40 71	Fette di pera, fritte in olio	100	100	0		
ex 2008 50 71	Fette di albicocca, fritte in olio					
ex 2008 70 71	Fette di pesca, fritte in olio					
ex 2008 92 74	Miscugli di frutta a fette, fritti in olio					
ex 2008 92 78	Miscugli di frutta a fette, fritti in olio					
ex 2008 99 68	Fette di mela, fritte in olio					
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zucchero	100	—	20		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Albicocche tagliate a metà, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 4,5 kg	100	—	20		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Polpa di albicocche, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 4,5 kg	100	180	0		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78	Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zucchero	100	250	0		
2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 12 00 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 98	Succhi di arancia	100	46 000 di cui non più di 19 000 in confezioni di capacità inferiore o uguale a 2 l	70		
2009 21 00 2009 29 11 2009 29 19 2009 29 99	Succhi di pompelmo	100	—	70	34 440	
2009 29 91	Succhi di pompelmo	70	—			
2009 39 11	Succhi di altri agrumi, non mescolati, di un valore Brix superiore a 67, di un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	100	—	60		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
ex 2009 31 11 ex 2009 31 19 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39	Succhi di altri agrumi, non mescolati, di un valore Brix non superiore a 67, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, escluso il succo di limone	100	—	60		soggetto alle disposizioni del protocollo 1, paragrafo 4
2009 39 19	Succhi di altri agrumi, non mescolati, di un valore Brix superiore a 67, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	60	—			
2009 50	Succhi di pomodoro	100	10 200	60		
2009 61 2009 69	Succhi di uva, compresi i mosti di uva	100	2 000	0		
ex 2009 90	Miscugli di succhi di agrumi con succhi di frutta tropicali di un valore Brix non superiore a 67, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati Miscugli di succhi di agrumi di un valore Brix non superiore a 67, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati	100	1 500	0		

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci ⁽²⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF ⁽³⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro ⁽³⁾ (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 2009 80 97	Succhi di guaiava, di un valore Brix non superiore a 67, senza zuccheri addizionati	100	100	0		
ex 2009 80 99	Succhi di fico d'India senza zuccheri addizionati	100	100	0		
ex 2204 21	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	100	3 610 hl	0		riduzione del 100 % del dazio specifico per 3 610 hl
2209 00 11 2209 00 19	Aceto di vino	100	—			

⁽¹⁾ Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1832/2002 (GU L 290 del 28 ottobre 2002).

⁽²⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

⁽³⁾ La riduzione si applica unicamente alla componente «ad valorem» del dazio, salvo che per i prodotti corrispondenti ai seguenti codici: 0207, 0404 10, 0709 90 60, 2204 21 e 2209.

^(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [regolamento (CE) n. 790/2000 del 14 aprile 2000, GU L 95 del 15.4.2000 e successive modifiche].

^(**) All'interno di questo contingente tariffario, per il periodo dal 1° dicembre al 31 maggio il dazio specifico indicato nell'elenco comunitario delle concessioni per l'OMC è azzerato, se il prezzo di entrata, concordato tra la Comunità europea e Israele, è almeno pari a 264 EUR/tonnellata. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico del contingente deve essere pari rispettivamente al 2, al 4, al 6 o all'8 % del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio consolidato specifico previsto nell'ambito dell'OMC.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO N. 2**relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità**

1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «a», entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna «b» e conformemente alle disposizioni specifiche indicate nella colonna «e».
3. Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti tariffari, il dazio doganale è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna «c».
4. Per alcuni prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna «d».

Se il volume delle importazioni di un prodotto supera il quantitativo di riferimento, Israele può, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da esso effettuato, assoggettare il prodotto in questione ad un contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3.

5. Per i prodotti per i quali non è stato stabilito né un contingente né un quantitativo di riferimento Israele può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, sulla base del riesame annuale dei flussi commerciali da esso effettuato, constata che il volume delle importazioni di uno o più prodotti rischia di creare difficoltà sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
6. Per il primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
7. Per tutti i prodotti elencati nell'allegato i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono oggetto di un aumento fra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2007, frazionato in quattro rate uguali, ciascuna corrispondente al 3 % dei volumi suddetti.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 2

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci (1)	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine, faraone, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g	100	500 000 capi	0		
0102	Animali vivi della specie bovina	100	3 000 capi	0		
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	100	1 000	0		
0202 30	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate	100	6 000	0		
0206 29	Altre frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate	100	500	0		
0402 10	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	100	1 500	55 % entro un contingente tariffario supplementare di 1 500 t		
0402 21	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	3 500	0		
0404	Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	100	800	0		
0405 00	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	100	350	0		
0406	Formaggi e latticini	100	500	0		
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	100	40 000 pezzi	0		
0603 90 00	Fiori e boccioli di fiori, recisi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	50	0		
ex 0604 10	Muschi e licheni, freschi	100	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 2, paragrafo 5
0604 91	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante ed erbe, freschi					
ex 0604 99	Fogliame e foglie, semplicemente essiccati					
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	100	17 000	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	100	—	0	1 000	
0701 90	Altre patate, fresche o refrigerate	100	2 500	0		
0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	100	2 000	0		
0703 20 00	Aglione, fresco o refrigerato	100	200	25		
0710 21 00	Piselli, anche sgranati (<i>Pisum sativum</i>), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	700	0		
0710 22 00	Fagioli, anche sgranati (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	400	0		
0710 29 00	Altri ortaggi o legumi, anche sgranati, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	350	0		
0710 30 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100	300	0		
0710 80	Altri ortaggi o legumi, (anche cotti, in acqua o al vapore), congelati	100	500	0		
0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati					
ex 0712 90	Altri ortaggi o legumi o miscele di ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluso l'aglio	100	300	0		
0712 90 81	Aglione, secco, intero, tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparate	100	50	0		
0713 33	Fagioli comuni, secchi	100	100	0		
0713 39 00	Altri fagioli, secchi	100	150	0		
0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>), secche	100	2 500	0		
0713 90	Altri legumi da granella secchi	100	100	15		
0802 50 00	Pistacchi freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	100	250	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
0802 90	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	100	500	15		
ex 0804 20	Fichi, secchi	100	500	20		
0806 20	Uve, secche	100	100	25		
0808 10	Mele, fresche	100	2 000	0		
ex 0808 20	Pere, fresche	100	1 100	0		
ex 0808 20	Cotogne, fresche	100	200	0		
0811 90	Altre frutta anche a guscio, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	350	0		
0812 10 00	Ciliege temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	500	0		
0813 20 00	Prugne secche	100	150	0		
1001 10	Frumento (grano) duro	100	9 500	0		
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato	100	150 000	0		
1002 00 00	Segala	100	10 000	0		
1003 00	Orzo	100	210 000	0		
1005 90 00	Granturco, escluso il granturco destinato alla semina	100	11 000	0		
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	100	25 000	0		
1103 13	Semole e semolini di granturco	100	235 000	0		
ex 1103 20	Agglomerati in forma di pellets di altri cereali diversi dalla segala, dall'orzo, dall'avena, dal granturco, dal riso e dal frumento	100	7 500	0		
1104 12	Cereali di avena schiacciati o in fiocchi	34	—	0		Soggetto alle disposizioni del protocollo 2, paragrafo 5
1107 10	Malto, non torrefatto	100	7 500	0		
1108	Amidi e fecole, inulina	25	—	0		
1208 10	Farine di fave di soia	100	400	0		
1209 91	Semi di ortaggi	100	500	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
1209 99	Altri semi	100	500	0		
1214 10	Farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica	100	1 500	0		
1404 20	Linters di cotone	100	1 000	0		
ex 1507	Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini	40 per gli oli alimentari	—	0		
ex 1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	40 per gli oli alimentari	—	0		
ex 1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	40 per gli oli alimentari	—	0		
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	100 per gli oli alimentari	—	0		
1602 50	Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina	100	300	0		
ex 1604 13	Sardine, in recipienti ermeticamente chiusi	100	300	0		
ex 1604 14	Tonno, in recipienti ermeticamente chiusi					
1701 91 00	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, diversi dagli zuccheri greggi	100	—	0		
1701 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, diversi dagli zuccheri greggi					
1702 30	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio	15	1 200	15		
1702 60	Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	100	200	0		
ex 2002 90	Pomodori, esclusi quelli interi o a pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, in polvere	100	200	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
2003 10	Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100	1 200	10		
ex 2004 90	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, sotto forma di farina o semolino	75	300	0		
ex 2004 90	Altri ortaggi e legumi	65				
2005 90 90	Altri ortaggi e miscugli di ortaggi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100	900	0		
ex 2007 99	Altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	26,4	500	0		
2008 50	Albicocche, altrimenti preparate o conservate	100	150	0		
2008 70	Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate	100	1 600	0		
ex 2008 92	Miscugli di frutta tropicali, non contenenti fragole, noci e agrumi	100	500	0		
ex 2009 11 ex 2009 19	Succhi di arancio, anche congelati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg	100	—	0		
ex 2009 29	Succhi di pompelmo, non fermentati e senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67, in imballaggi di contenuto superiore a 230 kg					
ex 2009 31	Succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20	100	500	0		
ex 2009 39	Altri succhi di limone, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67					
2009 41	Succhi di ananasso, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20	100	—	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
ex 2009 49	Altri succhi di ananasso, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67					
2009 61	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 30	100	200	0		
ex 2009 69	Altri succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67					
2009 71	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 20	100	1 400	0		
ex 2009 79	Altri succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67					
ex 2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67	100	500	0		
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009	100	2 000 hl	0		
2207 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	100	3 000	0		
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	100	—	0		
2301 10	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	100	14 000	0		
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	100	2 200	0		
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	Dazio applicabile: 9,2 %	1 800	0		
2306 41 00	Polveri di semi di ravizzone	Dazio applicabile: 4,5 %	3 500	0		

Codice SA o tariffa doganale israeliana	Designazione delle merci ⁽¹⁾	a	b	c	d	e
		Riduzione del dazio doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione)	Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o futuro (%)	Quantitativo di riferimento (t)	Disposizioni specifiche
2309 10 20	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 %	100	1 000	0		
2309 10 90 2309 90 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali diverse dalle preparazioni aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 %, esclusi gli alimenti preparati per pesci ornamentali e uccelli	100	—	0		
2309 90 20 2309 90 30	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali aventi tenore, in peso, di proteine non inferiore a 15 % e non superiore a 35 % e tenore, in peso, di materie grasse non inferiore a 4 % e alimenti preparati per pesci ornamentali e uccelli	100	1 400	0		
2401 10	Tabacchi non scostolati	100	1 000	Dazio applicabile 0,07 nis/kg		
2401 20	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati					

⁽¹⁾ Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria di Israele, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici SA o dei codici della tariffa doganale israeliana. Qualora siano menzionati «ex» codici SA o «ex» codici della tariffa doganale israeliana il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici SA o i codici israeliani e la designazione corrispondente.

*ALLEGATO III***DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

Per promuovere e facilitare gli scambi, in particolare per quanto riguarda le piante vive e i prodotti floricoli e orticoli, le parti contraenti si impegnano con la presente a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari siano eseguiti in un arco di tempo adeguato e compatibile con la sensibilità dei prodotti di cui trattasi.

Qualora sopraggiungano difficoltà, la Commissione e le autorità israeliane si consultano immediatamente per trovare appropriate soluzioni.

B. Lettera dello Stato di Israele

Signor ...,

mi prego comunicarle di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:

«mi prego fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ("accordo di associazione") in vigore dal 1° giugno 2000, nel quale si precisa che la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle parti.

I suddetti negoziati si sono svolti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, nel quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2000 la Comunità e Israele esaminino la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001 per una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo.

In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto quanto segue:

- 1) Il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione e relativi allegati, sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati, riportati negli allegati I e II al presente scambio di lettere.
- 2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ("la Comunità") e Israele relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato.
- 3) La dichiarazione congiunta sulle piante vive e sui prodotti floricoli e orticoli riportata nell'allegato III al presente scambio di lettere è inserita nell'accordo di associazione.
- 4) Per quanto riguarda gli oli alimentari di cui alle voci SA 1507, 1512 e 1514, Israele avvierà le necessarie procedure legislative interne per estendere le preferenze comunitarie alla percentuale che sarà decisa dal Knesset in esito alle discussioni in corso.
- 5) A decorrere dal 1° gennaio 2007 la Comunità e lo Stato di Israele esamineranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e lo Stato di Israele dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 conformemente all'obiettivo stabilito all'articolo 11 dell'accordo di associazione.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarle l'accordo dello Stato di Israele sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo dello Stato di Israele
